



Unione Europea



Regione Molise



Finmolise SpA



FONDO UNICO ANTICRISI

Regolamento operativo per la concessione di controgaranzie a valere sul Fondo di cui alla D.G.R. n. 813 del 3/08/2009 e ss.mm.ii. (per ultime, la D.G.R. n. 429 del 17/9/2014 e la D.G.R. n. 20 del 20/01/2015), rilasciate per finanziamenti concessi in favore delle imprese operanti in Molise e garantiti dal sistema dei Confidi, o da altri intermediari finanziari autorizzati.

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di funzionamento dell'istituto della "controgaranzia", attivato dalla Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 20 del 20 gennaio 2015, a valere sul Fondo Unico Anticrisi, di cui alla D.G.R. n. 813 del 3 agosto 2009.

2. Lo strumento della controgaranzia si inquadra nell'ambito del Programma "Il Molise riparte", approvato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 429 del 17 settembre 2014, avente l'obiettivo di agevolare ulteriormente l'accesso al credito delle imprese operanti nel territorio regionale, fornendo un'assistenza a prima richiesta, "esplicita", "incondizionata" e "irrevocabile", alle garanzie prestate dai Confidi e da altri soggetti garanti autorizzati in favore dei soggetti finanziatori e nell'interesse delle suddette imprese. In tale ambito, l'Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese operanti in Molise.

3. L'intervento della controgaranzia è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria, nazionale e regionale, di seguito riportata:

- *Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;*
- *Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;*
- *Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione*

- e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, recante approvazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria;
 - Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - Regolamento (CE) n. 846/2009 e Regolamento (UE) n. 1236/2011, della Commissione Europea, che modificano il Regolamento (CE) n. 1828/2006;
 - Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
 - Regolamento di esecuzione (UE) N. 1236/2011 della Commissione Europea del 29 novembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli investimenti in strumenti di ingegneria finanziaria;
 - Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la nuova disciplina in materia di aiuti "de minimis".
 - Regolamento (UE) n. 651/2014, dichiarante alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/ 13 del 4.3.2006;
 - Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
 - Decisione C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, con cui la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Molise (POR FESR) 2007-2013, come modificata, da ultima, dalla Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9947 del 15/12/2014, nel cui ambito è contenuta l'Attività I.4.1 "Fondo di Garanzia", avente come finalità quella di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso un idoneo e specifico strumento di ingegneria finanziaria, volto alla prestazione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie;
 - Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, pubblicata sulla G.U.U.E., serie C/155 del 20/06/2008, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - Nota prot. n. 5563 del 3 luglio 2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31 marzo 2009, riguardante il finanziamento dei fondi di garanzia mediante il fondo FESR;
 - Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia "Metodo

nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;

- *Nota del 21 febbraio 2011 sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria, emanata ai sensi dell'art.44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria;*
- *Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta dalla Commissione europea - Direzione Generale per la Politica Regionale, in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;*
- *Circolare n. 628 del Medio Credito Centrale del 26/09/2012, avente ad oggetto l'aggiornamento dei quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva del Fondo di Garanzia;*
- *Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;*
- *D. Lgs. n. 385/1993 relativo al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TULB) e successive modificazioni e integrazioni;*
- *Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*
- *Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".*
- *Legge 326 del 24 novembre 2003, al cui art. 13 reca la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e successive modificazioni e norme di attuazione;*
- *D.G.R. n. 542 del 11 maggio 2009, avente ad oggetto "Provvedimenti strutturati per contrastare la crisi economica e finanziaria che colpisce la Regione Molise, linee di indirizzo operative e relativi allegati", con la quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Fondo Unico Anticrisi ed il relativo Comitato di Pilotaggio;*
- *D.G.R. n. 812 del 3 agosto 2009, avente ad oggetto "DGR n.542 dell'11 maggio 2009 - Attivazione di garanzie dirette in favore delle PMI molisane e di controgaranzie, rilasciate da FINMOLISE S.p.A.";*
- *D.G.R. n. 813 del 3 agosto 2009, avente ad oggetto "Attivazione del Fondo unico anticrisi e approvazione della convenzione con FINMOLISE S.p.A." e successive Deliberazioni di attuazione;*
- *D.G.R. n. 1049 del 28 ottobre 2009, avente ad oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle "Manifestazioni di interesse degli Istituti finanziatori e dei Confidi", ai fini dell'individuazione dei soggetti da convenzionare per l'attuazione delle diverse linee d'intervento previste;*

- D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di convenzione con gli Istituti finanziatori e i Confidi previsti dalla DGR 813/2009;
- D.G.R. n. 1009 dell'1 dicembre 2010, avente ad oggetto modifiche alle poste finanziarie di copertura del Fondo unico anticrisi, successivamente modificata ed implementata con ulteriori stanziamenti dalle D.G.R. n. 318/2011, D.G.R. n. 722/2012, D.G.R. n. 213/2013 e n. 557/2013;
- D.G.R. n. 449 del 2013, avente ad oggetto, tra l'altro, l'ampliamento dei soggetti beneficiari alle Grandi Imprese, limitatamente al regime "de minimis", nonché ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
- D.G.R. n. 213 del 20 maggio 2013, avente ad oggetto "POR FESR Molise 2007/2013 – Attività I.4.1 "Fondo di Garanzia" – Incremento dotazione finanziaria operazioni ex DGR 813/2009";
- D.G.R. n. 386 del 13 agosto 2013, avente ad oggetto "Percorso operativo Finmolise SpA – Provvedimenti";
- D.G.R. n. 32 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Regolamenti attuativi del Fondo Unico Anticrisi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 3 agosto 2009 – Provvedimenti";
- D.G.R. n. 429 del 17 settembre 2014, avente ad oggetto "Il Molise riparte. Documento programmatico per la competitività e la ripresa produttiva del Molise", contenente, tra le altre, la decisione di attivare il Fondo Unico anticrisi di cui alla DGR 813/09 nella forma della controgaranzia, mediante il coinvolgimento diretto del sistema dei Confidi;
- D.G.R. n. 20 del 20 gennaio 2015, avente ad oggetto "Fondo unico anticrisi. DGR n. 542 dell'11 maggio 2009 e successive attuazioni, modifiche ed integrazioni. Provvedimenti".

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento e dalle normative sopra indicate, si rimanda, come buona pratica riconosciuta, a quanto riportato nelle Disposizioni operative vigenti del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 e ss.mm.ii.

4. Le controgaranzie sono concedibili per tutte le forme di finanziamento aventi le caratteristiche e le durate riportate nel presente Regolamento.

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento l'espressione:

a) "*Fondo*", indica il Fondo Unico Anticrisi istituito con la D.G.R. n. 542/09, nella declinazione operativa approvata con la D.G.R. 813/09 e ss.mm.ii.;

b) "*Soggetto gestore*", indica la Finmolise SpA, finanziaria iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., nonché Ente strumentale e società in house della Regione Molise, da essa interamente partecipata, a cui è assegnata la gestione del *Fondo*, comprendente il compito di deliberare la concessione delle garanzie e delle controgaranzie nel rispetto dei Regolamenti operativi vigenti;

c) "*Comitato di pilotaggio*", indica il Comitato previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 542 dell' 11.05.2009, quale organo competente a monitorare e a valutare il funzionamento del *Fondo*;

d) “*Controgaranzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Soggetti garanti*. In relazione ad essa, Finmolise risponde entro i limiti del Fondo istituito, nella misura prevista dal presente Regolamento e nel rispetto dei moltiplicatori corrispondenti;

e) “*Soggetti garanti*”, indica le banche di garanzia collettiva fidi, gli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di garanzie iscritti all’elenco ex art. 106 o 107 del TUB, i Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326 e s.m.i., iscritti all’elenco ex art. 155 c.4 del TUB. I “*Soggetti garanti*” devono avere almeno una sede operativa in Molise;

f) “*Soggetti finanziatori*”, indica:

- i. le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., aventi convenzioni in essere con i *Soggetti garanti*;
- ii. gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., aventi convenzioni in essere con i *Soggetti garanti*;

g) “*Impresa*”, indica qualunque entità esercente un’attività economica nel territorio della regione Molise, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, in conformità alla definizione comunitaria riportata nel Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, Allegato 1, art. 1. Per effetto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 449 del 23/09/2013 ed in conformità alla normativa nazionale dalla stessa richiamata, sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni di cui al presente Regolamento anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n.69/2013. Svolgendo questi ultimi un’attività economica, l’accezione di “*impresa*” utilizzata nel presente Regolamento ricomprende anche la categoria dei professionisti, come sopra richiamata.

h) “*Investimenti*”, indica gli investimenti, *materiali* ed *immateriali*, nonché le spese in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, da effettuarsi sul territorio regionale, funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile dell’impresa beneficiaria. Gli investimenti devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni (10 anni per i beni immobili) dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo*. Non rivestono carattere di terzietà i fornitori le cui imprese risultino di proprietà e/o gestite dai titolari, dai soci o dagli amministratori dell’impresa beneficiaria, nonché dai relativi coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;

i) “*Finanziamenti a medio-lungo termine*”, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni (per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima può essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti), concessi dai *Soggetti finanziatori* alle *Imprese* aventi sede operativa in Molise, a fronte di *Investimenti* da realizzarsi nel territorio regionale per la creazione, lo sviluppo, l’innovazione e/o l’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie (coincidenti, in pratica, con gli interventi previsti dal “Fondo di garanzia per gli investimenti” e

dal “Fondo di garanzia per le start-up” di cui ai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione della D.G.R 813/09);

l) “*Consolidamento del debito*” e “*Ristrutturazioni finanziarie*”, indicano le operazioni di finanziamento, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concesse dai *Soggetti finanziatori* alle *Imprese* aventi sede legale ed operativa in Molise, a fronte di piani di sviluppo aziendale finalizzati, rispettivamente, al consolidamento delle passività a breve o al miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ivi compreso il differimento degli oneri sociali, l’incremento dell’attività commerciale mediante ricorso al capitale d’esercizio, il reintegro del capitale circolante, etc. (operazioni coincidenti, in pratica, con gli interventi previsti dalle restanti Sezioni del Fondo di garanzia di cui alla citata D.G.R. 813/09, tra le quali sono altresì comprese le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.);

m) “*Operazioni finanziarie*”, indica i *Finanziamenti a medio-lungo termine* e le operazioni di *Consolidamento del debito e di Ristrutturazione finanziaria*, aventi durata certa, come sopra individuate in rapporto ai corrispondenti interventi disciplinati dai Regolamenti degli strumenti di Garanzia di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 813/09.

Art. 2 – Ammissibilità alle agevolazioni

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla *Controgaranzia* del Fondo le garanzie rilasciate dai *Soggetti garanti*, in favore dei *Soggetti finanziatori* e nell’interesse delle *Imprese* beneficiarie, su una o più *Operazione finanziaria*, per un importo massimo controgarantito di euro 250.000 per singola operazione e di euro 350.000 per singola *Impresa*. Le agevolazioni possono essere richieste e concesse, alternativamente, secondo il regime di “esenzione” o secondo il regime “de minimis”.

2. La *Controgaranzia* è concessa ai *Soggetti garanti* in misura non superiore all’80% dell’importo da essi garantito a titolo di garanzia principale, purché i *Soggetti garanti* abbiano garantito una quota non superiore all’80% dell’ammontare di ciascuna *Operazione finanziaria*, nel rispetto delle esclusioni e delle limitazioni di cui al regolamento (CE) 800/2008 e al regolamento (UE) 1407/2013, nonché dei massimali di aiuto applicabili al territorio molisano, espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

3. Ove la *Controgaranzia* sia concessa con risorse provenienti dal POR FESR Molise 2007-2013, il rilascio della stessa sarà effettuato per i soli interventi coerenti con le condizioni di ammissibilità del Programma Operativo Regionale, salvo proroghe delle autorizzazioni comunitarie alla c.d. “flessibilità”.

4. Non sono, in ogni caso, ammissibili:

a) gli aiuti ad imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- b) gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- e) gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto merci su strada in conto terzi;
- f) gli aiuti a soggetti che non sono in potenza economicamente solidi;
- g) gli aiuti a soggetti stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea, relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate ad incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- h) gli aiuti a soggetti che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- i) gli aiuti in favore di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione;
- l) gli aiuti a soggetti nei cui confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita, o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- m) gli aiuti a soggetti che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei destinatari finali;
- n) gli aiuti ad attività d'impresa comprendenti una delle seguenti tipologie:
- attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
 - produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 - finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - case da gioco e imprese equivalenti;
 - gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
 - pornografia e prostituzione;
 - energia nucleare;
 - attività di cui all'articolo 19 del regolamento Orizzonte 2020;
 - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a soluzioni o programmi elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti, o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica.

5. In linea generale sono ammissibili alla *Controgaranzia* le garanzie che si riferiscono ad *Operazioni finanziarie* che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, non siano state perfezionate, ovvero non siano stati stipulati i relativi contratti di finanziamento.

6. Nei soli casi di richiesta di ammissione alla *Controgaranzia* secondo il regime “de minimis”, i contratti di finanziamento già stipulati alla data di presentazione della richiesta, riferiti a programmi di investimento non ancora ultimati dall’*Impresa* beneficiaria, potranno essere garantiti dai *Soggetti garanti* e controgarantiti dal *Fondo*, nelle misure massime consentite in rapporto alle rate da pagare per l’estinzione dei relativi *Finanziamenti a medio-lungo termine*, a condizione che i *Soggetti finanziatori* emanino una nuova delibera di finanziamento in favore delle *Imprese* beneficiarie, liberandole dalle garanzie eventualmente rilasciate in misura superiore a quanto previsto dal presente Regolamento. I *Soggetti finanziatori* dovranno fornire una specifica attestazione circa l’eventuale irregolarità delle *Imprese* nella restituzione delle rate.

7. Il provvedimento di concessione rilasciato dal *Soggetto gestore* dovrà contenere l’esplicitazione della natura e della misura dell’aiuto.

Art. 3 - Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere la *Controgaranzia*, i *Soggetti garanti*, come indicati all’art. 1 punto 1 lett. e) del presente Regolamento.

2. I *Soggetti garanti*, per poter accedere all’intervento della *Controgaranzia*, devono stipulare con il *Soggetto gestore* una preliminare convenzione, da notificare obbligatoriamente, unitamente al presente Regolamento, ai *Soggetti finanziatori* verso i quali far valere l’applicazione del suddetto strumento. L’avvenuta notifica con data certa dei citati documenti costituisce una precondizione di efficacia della *Controgaranzia* nei confronti dei *Soggetti finanziatori*.

3. Ai fini dell’accreditamento e della successiva sottoscrizione della convenzione, i *Soggetti garanti* devono produrre al *Soggetto gestore* la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 punto 1 lett. e) del presente Regolamento;
- b) copia degli ultimi due bilanci approvati;
- c) copia del regolamento interno, approvato dall’organo deliberante del *Soggetto garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle imprese;
- d) elenco e copia delle convenzioni sottoscritte dal *Soggetto garante* con i *Soggetti finanziatori*, contenenti una disciplina compatibile a quanto previsto dal presente Regolamento per l’accesso alla *Controgaranzia* e all’eventuale escussione, da cui risulti in modo chiaro ed esplicito che la garanzia concessa dai *Soggetti garanti* è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, oltre che escutibile a prima richiesta del *Soggetto finanziatore*;

e) dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR e riportante le informazioni contenute nel certificato camerale aggiornato del *Soggetto garante*, ivi compresa la vigenza.

4. L'accreditamento è deliberato dal *Soggetto gestore*, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite. La documentazione di cui ai punti c), d) ed e) dovrà essere ritrasmessa al *Soggetto gestore*, in caso di intervenute modifiche della stessa.

Art. 4 - Beneficiari finali

1. Possono beneficiare della *Controgaranzia* del *Fondo* le Micro, Piccole e Medie *Imprese*, nell'accezione fornita all'art. 1, punto 1, lett. g) del presente Regolamento, purché economicamente e finanziariamente sane ed in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*, dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

2. Per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle per le quali sia stata positivamente valutata - sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*.

3. Ove le controgaranzie siano concesse secondo il regime de minimis, possono beneficiare della *Controgaranzia* del *Fondo* anche le imprese di grandi dimensioni.

4. Le *Imprese*, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle Imprese e, per le imprese artigiane, essere iscritte all'albo delle imprese artigiane;
- b) per i professionisti, essere iscritti negli albi o elenchi di cui al precedente art. 1 comma 1 lett. g);
- c) avere almeno una sede operativa in Molise;
- d) avere anche la sede legale in Molise nelle ipotesi di operazioni di *Consolidamento del debito* e *Ristrutturazione finanziaria*, contemplante anche l'ipotesi dell'anticipazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- e) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- f) essere economicamente e finanziariamente sane;
- g) non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 dell'1.10.2004);

h) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (“regolamento de minimis”), ove applicabile.

5. In presenza di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, e/o di revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari, dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il *Soggetto garante* ed il *Soggetto finanziatore* ritengono sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

Art. 5 – Natura, durata e costi della Controgaranzia

1. In caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, la *Controgaranzia* è escutibile a semplice richiesta:

- i) dei *Soggetti garanti* ammessi all'intervento del *Fondo*, che abbiano già pagato la quota del debito da essi garantita;
- ii) dei *Soggetti garanti* ammessi all'intervento del *Fondo*, che abbiano assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita;
- iii) dei *Soggetti finanziatori*, in caso di mancato pagamento dei *Soggetti garanti* della quota garantita e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.

2. La *Controgaranzia* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Essa è escutibile, qualora:

- i) la garanzia concessa dai *Soggetti garanti* sia, a sua volta, “a prima richiesta”, abbia le caratteristiche di cui all'art. 3, punto 3, lett. d) del presente Regolamento e sia stata escussa dall'istituto finanziatore, come evidenziato al precedente comma 1;
- ii) i *Soggetti garanti* abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare dell'*Operazione finanziaria*;
- iii) la *Controgaranzia* sia stata concessa sulla quota di finanziamento garantita dai *Soggetti garanti* e, su tale quota, non sia stata acquisita alcuna altra garanzia, reale, assicurativa e/o bancaria;
- iv) non sussistano le cause di inefficacia di cui al presente Regolamento.

3. La *Controgaranzia* è erogata nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito dai *Soggetti garanti*.

4. La concessione delle *Controgaranzie* potrà avvenire fino al 31 dicembre 2015, fatte salve deliberazioni contrarie della Giunta Regionale e/o eventuali proroghe dei termini di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013.

5. I moltiplicatori stabiliti per la *Controgaranzia* sono gli stessi di quelli previsti dai Regolamenti per la concessione delle garanzie dirette a valere sul Fondo unico anticrisi, di cui alla DGR 813/09 e ss.mm.ii., con riferimento alle corrispondenti tipologie di *Operazioni finanziarie*.

6. La *Controgaranzia* ha durata massima pari a quella dell'*Operazione finanziaria*, e comunque non superiore a quella della sottostante garanzia rilasciata dai *Soggetti garanti*. Essa è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria. A tale scopo, i soggetti richiedenti l'intervento

del *Fondo* devono fornire al *Soggetto gestore* informazioni esaurienti circa eventuali altri aiuti ottenuti dai beneficiari, a fronte delle medesime iniziative.

7. La *Controgaranzia* è rilasciata a titolo gratuito, nell'interesse dei beneficiari finali. Fermo restando che la commissione per la *Controgaranzia* è pari a zero, il costo annuo per il beneficiario finale della garanzia rilasciata dai *Soggetti garanti* non potrà superare l'importo "C", così calcolato:

$$C = F * p * C \text{ conf} * (1 - Pcf)$$

dove:

F = importo del Finanziamento garantito

p = percentuale di copertura della garanzia consortile

Pcf= percentuale della garanzia consortile controgarantita dal *Fondo*.

C conf= commissione annua applicata dal *Soggetto garante* sulla garanzia

Art. 6 - Richieste di ammissione

1. La modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla *Controgaranzia* del *Fondo* è a sportello, ovvero la valutazione delle domande presentate e la relativa ammissione ai benefici del *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

2. Le richieste di ammissione, firmate digitalmente dal *Soggetto garante*, che assume la responsabilità delle informazioni e dei dati riportati, dovranno essere inoltrate a mezzo PEC dal *Soggetto garante* al *Soggetto gestore*, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista e resa disponibile sul sito internet del *Soggetto gestore*. Copia della richiesta di ammissione dovrà essere trasmessa obbligatoriamente e contestualmente dal *Soggetto garante* al *Soggetto finanziatore* ed al beneficiario finale, pena l'invalidità della domanda. In sede di richiesta di ammissione, il *Soggetto garante* dovrà comunicare al *Soggetto gestore* le condizioni economiche applicate alle *Imprese* per il rilascio della garanzia e per la concessione dell' *Operazione finanziaria* da parte del *Soggetto finanziatore*.

3. Non potranno essere istruite le richieste pervenute al *Soggetto gestore*:

- a) non conformi alla modulistica prevista;
- b) non sottoscritte digitalmente dal *Soggetto garante*;
- c) con corredo documentale incompleto rispetto a quanto richiesto nella modulistica;
- d) il cui modulo di richiesta non risulti correttamente compilato.

4. Le richieste di ammissione dovranno pervenire al *Soggetto gestore*:

- a) successivamente alla delibera della concessione della garanzia da parte dei *Soggetti garanti*;
- b) anteriormente alla data di perfezionamento delle *Operazioni finanziarie* a cui la garanzia oggetto della richiesta si riferisce, intendendosi per data di perfezionamento la data di stipula del contratto di finanziamento, fatto salvo il caso di deroga previsto all'art. 2, punto 6, del presente Regolamento, per il quale dovrà comunque intervenire una nuova delibera da parte del *Soggetto finanziatore*, contenente l'indicazione del debito residuo, l'asseverazione della regolarità dei rimborsi fino ad allora effettuati e la rideterminazione delle garanzie a carico dell'*Impresa* beneficiaria.

5. Nel rispetto della data di ricezione delle richieste, verrà assegnato un numero di posizione progressivo sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione ai benefici del *Fondo*, nei limiti delle disponibilità dello stesso.

6. La *Controgaranzia* è inefficace qualora:

- a) sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini della ammissibilità all'intervento del *Fondo* che i *Soggetti garanti* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) i *Soggetti garanti* non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta dai soggetti beneficiari finali e nella compilazione del modulo di richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*;
- c) la garanzia dei *Soggetti garanti* non sia stata rilasciata in forma diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta del *Soggetto finanziatore*;
- d) in tutti i restanti casi di inefficacia contemplati nel presente Regolamento.

Art. 7 - Istruttoria e valutazione

1. Le richieste di ammissione, complete della documentazione e dei dati previsti dal modulo di richiesta, saranno istruite dal *Soggetto gestore* seguendo l'ordine progressivo di posizione e deliberate, a seconda degli importi, entro le seguenti scadenze:

- 40 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, o di completamento della stessa, per importi superiori ad Euro 50.000,00;
- 20 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, o di completamento della stessa, per importi inferiori o uguali ad Euro 50.000,00.

2. Qualora il *Soggetto gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti), le stesse dovranno essere inviate al *Soggetto gestore* entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, la richiesta di ammissione al *Fondo* sarà ritenuta decaduta.

3. Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese.

4. Entro 10 giorni dalla data della delibera, il *Soggetto gestore* comunica al *Soggetto garante* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, con indicazione dell'ammontare e della natura dell'aiuto connesso al rilascio della controgaranzia, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con l'indicazione delle relative motivazioni. I *Soggetti garanti* dovranno comunicare ai *Soggetti finanziatori* e all'*Impresa* l'avvenuta concessione o il rigetto della *Controgaranzia*, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.

5. I *Soggetti garanti* e i *Soggetti finanziatori* sono tenuti a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle *Imprese* controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.

6. Tutte le comunicazioni connesse al procedimento istruttorio dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

Art. 8 - Variazioni, conferme e controlli

1. Ai fini della conferma della *Controgaranzia*, i *Soggetti garanti*, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera di concessione della *Controgaranzia* in caso di cambiamenti:

- a) del *Soggetto finanziatore*;
- b) dell'importo e/o della scadenza dell'*Operazione finanziaria*;
- c) delle garanzie prestate in favore dei *Soggetti finanziatori*;
- d) dell'assetto proprietario delle *Imprese*;
- e) delle finalità dell'intervento originariamente previsto;
- f) nella titolarità del credito, a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il *Soggetto gestore* effettua, su mandato della Regione Molise, le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento. La Regione Molise ed altri organi competenti possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *Soggetti garanti*, i *Soggetti finanziatori* e le *Imprese*.

Art. 9 - Erogazione delle Operazioni finanziarie

1. Entro 90 giorni dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*, i *Soggetti garanti* devono far pervenire al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'*Operazione finanziaria* da parte dei *Soggetti finanziatori*.

2. Le operazioni di finanziamento devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione e possono essere regolate ad un tasso di interesse, fisso o variabile, liberamente contrattato tra i *Soggetti finanziatori* e le *Imprese*.

3. I *Soggetti garanti*, entro i 60 giorni successivi all'erogazione a saldo, devono trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata con

relativo piano di ammortamento, nonché il tasso di interesse applicato. In particolare, il tasso fisso dovrà essere espresso in punti percentuali, mentre per il tasso variabile dovrà essere indicato il relativo parametro di riferimento e lo spread applicato, espresso in centesimi di punto percentuale.

4. A pena di inefficacia della *Controgaranzia*, almeno il 25% dell'importo dell'operazione ammessa all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 180 giorni dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia* da parte del *Soggetto gestore* ed il saldo entro 540 giorni dalla stessa, salvo proroghe autorizzate per iscritto da quest'ultimo e motivate da cause oggettive rese note dal *Soggetto garante* prima della scadenza.

5. La *Controgaranzia* ha effetto dalla data di valuta di erogazione dell'*Operazione finanziaria*, fermo restando l'impegno finanziario, giuridicamente vincolante, assunto all'atto della concessione.

6. La *Controgaranzia* è priva di efficacia nei casi in cui i *Soggetti garanti* e/o i *Soggetti finanziatori* non abbiano rispettato tutti i termini previsti dal presente articolo e le restanti condizioni pattuite nel presente Regolamento, agendo in maniera difforme o contraria a quanto da esso stabilito. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il *Soggetto gestore* avvierà il conseguente procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti dell'*Impresa* individuata quale soggetto beneficiario finale, inviando a mezzo PEC una comunicazione al *Soggetto garante* e all'*Impresa* beneficiaria, avverso la quale potranno essere proposte eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, cui potrà seguire l'archiviazione o l'emanazione del provvedimento finale di revoca da parte del *Soggetto gestore*. In quest'ultimo caso, l'*Impresa* è tenuta a versare al *Fondo* un importo pari all'aiuto concesso in termini di ESL, maggiorato delle eventuali sanzioni ed interessi, secondo le modalità stabilite dal citato art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998.

Articolo 10 - Attivazione della Controgaranzia, liquidazione e recupero

1. In caso di inadempimento del beneficiario finale, i *Soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando all'*Impresa*, nonché contestualmente (e per conoscenza) al *Soggetto garante* e al *Soggetto gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. L'invio dovrà avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo che possa comprovare la data certa di spedizione), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento (intendendosi come tale la data della prima rata rimasta insoluta), ovvero dalla data di ammissione alle procedure concorsuali. A tal fine, si precisa che non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi. L'avvio delle procedure di recupero consiste, pertanto, alternativamente, nell'invio della diffida di pagamento di tutte le componenti del debito sopra indicate, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato

passivo, o atto equivalente (in caso di concordato preventivo, fa fede la data di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito).

2. A pena di inefficacia, i *Soggetti finanziatori* e i *soggetti garanti* che eventualmente si insinueranno nelle azioni di recupero, dovranno usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*. Il *Soggetto gestore* si riserva di richiedere copia della documentazione integrale attestante l'inadempimento e le procedure di recupero, come sopra identificati.

3. A pena di improcedibilità, la richiesta di attivazione della *Controgaranzia* deve pervenire a mezzo PEC al *Soggetto gestore*, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito, in una delle seguenti opzioni:

- a) da parte del *Soggetto garante*, entro 60 giorni dall'avvenuto versamento dell'importo dovuto dallo stesso al *Soggetto finanziatore*;
- b) da parte del *Soggetto garante*, entro 90 giorni dal rilascio di una sua dichiarazione di impegno, avente data certa, a pagare il suddetto importo al *soggetto finanziatore*;
- c) da parte del *Soggetto finanziatore*, nel caso in cui il *Soggetto garante* non adempia al pagamento dell'importo dovuto entro 120 giorni dalla data della richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, da parte del *Soggetto finanziatore* nei confronti del *Soggetto garante*.

4. Alla richiesta di attivazione della *Controgaranzia*, il soggetto richiedente deve allegare, a pena di improcedibilità, la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di concessione dell'*Operazione finanziaria*;
- b) copia del contratto di finanziamento;
- c) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
- d) copia del piano di ammortamento, ovvero del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- e) dichiarazione del *Soggetto finanziatore* attestante la data dell'inadempimento dell'*Impresa* beneficiaria, la data di avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti dell'*Impresa*, gli atti analitici intrapresi, le eventuali somme recuperate, nonché la data di invio al *Soggetto garante* della richiesta di escussione della garanzia, l'importo complessivamente versato dal *Soggetto garante*, la data dell'avvenuto versamento (ovvero la somma ancora dovuta dallo stesso a fronte delle garanzie rilasciate), ovvero la data di rilascio della dichiarazione di impegno a pagare l'importo dovuto al *Soggetto finanziatore*;
- f) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'*Impresa* beneficiaria e, nei casi di cui al precedente punto 3 lettera c), copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del *Soggetto garante*;
- g) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito dell'*Impresa* beneficiaria (per i soggetti in regime di contabilità ordinaria: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa relativi ai due esercizi precedenti a quello di richiesta di ammissione alla garanzia; per i soggetti in regime di contabilità semplificata: dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi ai predetti esercizi) e della restante documentazione sulla base della quale i *Soggetti garanti* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla

Controgaranzia (a titolo esemplificativo, documentazione comprovante la compagine societaria alla data di presentazione della richiesta di ammissione);

h) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'*Impresa* beneficiaria e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;

i) atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il soggetto richiedente si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti dell'*Impresa* beneficiaria (per le operazioni di locazione finanziaria, le somme si riferiscono all'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria).

In caso di necessità, il *Soggetto gestore* potrà richiedere ulteriori documenti, chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La mancata consegna della documentazione richiesta dal *Soggetto gestore* nei 60 giorni dal ricevimento della stessa determina la decadenza di ufficio dell'istanza di attivazione della *Controgaranzia*.

5. Entro 100 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui sopra, il *Soggetto gestore*, verificata l'efficacia della *Controgaranzia*, delibera la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente, secondo le percentuali ed entro gli importi massimi deliberati in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*.

6. Nei casi di cui al precedente punto 3 lettera a) e lettera c) del presente articolo, il *Soggetto gestore* liquiderà, rispettivamente, al *Soggetto garante* o al *Soggetto finanziatore* l'importo dovuto, mentre nei casi di cui al precedente punto 3 lettera b), la liquidazione avverrà soltanto se il *Soggetto garante* avrà effettuato il versamento dovuto al *Soggetto finanziatore* ed avrà inviato documentazione comprovante data e importo del versamento.

7. Ferme restando le cause di inefficacia contenute nei precedenti articoli del presente Regolamento, la *Controgaranzia* è inefficace qualora non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con quelli forniti dai *Soggetti garanti* nel modulo di richiesta di ammissione alla *Controgaranzia* e qualora non siano rispettati i termini previsti al punto 1 ed al punto 3 del presente articolo.

Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Controgaranzia*, il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti richiedenti l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Soggetto gestore* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica, quindi, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

8. A seguito del pagamento effettuato dal *Soggetto garante* in favore del *Soggetto finanziatore* e della successiva richiesta di attivazione del *Fondo*, il *Soggetto garante* provvede a concordare con il *Soggetto gestore* le modalità di attuazione delle procedure di recupero (anche eventualmente delegando il *Soggetto finanziatore* ad esperire un'unica azione di recupero per tutti), nonché ad inviare semestralmente una relazione sull'avanzamento delle stesse con relativa documentazione allegata. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, sostenute previa autorizzazione del *Soggetto gestore*, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al *Soggetto garante* ed al *Fondo*.

9. Le somme recuperate dal *Soggetto garante* (o, in caso di delega, dal *Soggetto finanziatore*), al netto delle spese legali documentate, devono essere versate proporzionalmente al *Fondo* entro 60 giorni dalla data di recupero delle stesse.

10. In caso di attivazione diretta della *Controgaranzia* da parte del *Soggetto finanziatore*, effettuata la liquidazione della perdita, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sull'*Impresa* beneficiaria e sul *Soggetto garante* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto finanziatore* e al *Soggetto garante* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

11. Il *Soggetto gestore*, in collaborazione con i *Soggetti garanti* e i *Soggetti finanziatori*, predispone annualmente una relazione sulle attività di recupero svolte, con allegato elenco delle somme recuperate e delle relative date di incasso, da sottoporre all'esame del Comitato di pilotaggio.

Articolo 11 - Obblighi dei Soggetti garanti e dei Soggetti finanziatori

1. Ai *Soggetti garanti* e, per quanto di competenza, ai *Soggetti finanziatori*, è fatto obbligo quanto segue, pena l'inefficacia delle *Controgaranzie* concesse:

a) rispettare i termini temporali previsti nel presente Regolamento, in particolar modo relativamente alla richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo*, perfezionamento ed erogazione delle *Operazioni finanziarie*, richiesta di attivazione della *Controgaranzia*, avvio delle procedure di recupero del credito;

b) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle operazioni controgarantite di cui siano venuti a conoscenza e, in particolar modo, su eventuali anomalie rilevate nell'attività di controllo delle relazioni creditizie;

c) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali;

d) trasmettere annualmente al *Soggetto gestore*, entro e non oltre il 28 febbraio, la situazione delle posizioni in essere con ciascun beneficiario finale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riguardo allo stato del credito, al debito residuo e ad eventuali rate insolute, corredata dall'ultima segnalazione di Centrale Rischi disponibile, ferma restando la possibilità di richiesta anticipata, da parte del *Soggetto gestore*, di queste ed altre informazioni ritenute utili, o eventualmente necessarie, anche su istanza dell'Amministrazione regionale o del Comitato di pilotaggio;

e) conservare la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di richiesta di ammissione agli interventi del *Fondo*, fino a 5 anni successivi all'estinzione del finanziamento controgarantito.

2. I *Soggetti garanti* non devono ostacolare l'eventuale azione di escussione da parte del *Soggetto finanziatore* e non ritardare in maniera ingiustificata il pagamento delle somme dovute, o le eventuali azioni di recupero dei crediti da parte del *Soggetto gestore*, pena la sospensione dei rapporti convenzionali per l'attivazione di nuove operazioni.

3. I *Soggetti garanti* e i *Soggetti finanziatori* devono consentire al *Soggetto gestore*, alla Regione Molise o ad altri organismi incaricati, di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo* e delle *Operazioni finanziarie*, per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di effettuare accertamenti documentali sulle singole domande ammesse alla *Controgaranzia*.